



Comune di Gemona del Friuli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2026
N. 25 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TARIC PUNTUALE
ANNO 2026

L'anno 2026, il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 19:05 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Revelant Roberto	Presidente del Consiglio	Presente
Baldassi Pietro Tobia	Consigliere	Presente
Bosello Nicola	Consigliere	Presente
Canci Andrea	Consigliere	Presente
Ceschia Denis	Consigliere	Assente
De Cecco Luca	Consigliere	Presente
Di Giusto Mauro	Consigliere	Presente
Elia Stefania	Consigliere	Presente
Feragotto Monica	Consigliere	Presente
Giau Michelangelo	Consigliere	Presente
Goi Davis	Consigliere	Presente
Patat Luigino	Consigliere	Presente
Virilli Flavia	Consigliere	Presente
Boezio Renzo	Consigliere	Presente
Cereghini Sandro	Consigliere	Presente
Gubiani Anna	Consigliere	Assente
Londero Cristina	Consigliere	Presente
Londero Michele	Consigliere	Assente
Patat Mariolina	Consigliere	Presente
Pischiutti Marco	Consigliere	Assente
Venturini Sandro	Capo Gruppo	Assente

Assiste il Segretario Michelizza Sandro.

Sono presenti i seguenti Assessori esterni: Contessi Valentina, Venturini Giovanni, Zilli Raffaella, Gubiani Mara, Cargnelutti Loris.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Revelant Roberto nella sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la deliberazione dell'AREA N. 397/R/rif del 08.05.2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 07.11.2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Gemona del Friuli è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

Preso atto che A&T 2000 Spa è titolare della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani per il Comune di Gemona del Friuli in virtù dell'affidamento di AUSIR (del. ARA 37/2019) e del contratto di servizio sottoscritto;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio comunale:

- n. 49 del 29 ottobre 2018 con la quale è stato assunto l'atto di indirizzo per l'istituzione, a decorrere dall'anno solare 2019, della tariffa puntuale, denominata TARI puntuale, avente natura corrispettiva e puntuale per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 668, della Legge 147/2013;
- n. 63 del 29 novembre 2018 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti puntuale (TARIP)";
- n. 71 del 27 dicembre 2018 con la quale sono state approvate le tariffe della "TARI PUNTUALE"

per l'anno 2019;

– n. 78 del 27 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019;

– n. 35 del 7 novembre 2019 con la quale è stata applicata per l'anno 2019 una riduzione tariffaria del 30% sulla componente base delle seguenti categorie, ad eccezione della fascia dimensionale A (fino a 49 mq compresi):

- 24 Bar, caffè, pasticceria;
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;

Richiamati altresì i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 20/12/2019 con la quale questo Ente ha confermato provvisoriamente per l'anno 2020 il piano tariffario TARIP 2019 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 71/2018, ciò ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e contestualmente riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF" (nota IFEL 9 dicembre 2019);

- deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 25/09/2020 con la quale si è confermato il piano tariffario in vigore per il 2019 anche per l'esercizio 2020;

- deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 con cui ARERA ha approvato gli aggiornamenti al MTR, ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021, con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- deliberazione consiliare n. 71 del 30.12.2020 con la quale sono state confermate le tariffe 2019 anche per l'esercizio 2021 ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;

- deliberazione consiliare n. 33 del 13.07.2021 di conferma delle tariffe 2019 anche per l'esercizio 2021;

- deliberazione consiliare n. 55 del 23.12.2021 di conferma provvisoria per l'anno 2022 del piano tariffario TARIP 2019;

- la deliberazione consiliare n. 22 del 30.05.2022 di conferma per l'anno 2022 del piano tariffario TARIP 2019;

- la deliberazione consiliare n. 31 del 24.06.2022 di approvazione del nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva;

- la deliberazione consiliare n. 38 del 31.07.2023 denominata "Determinazione della tariffa rifiuti puntuale corrispettiva – anno 2023";

- la deliberazione consiliare n. 20 del 19.06.2024 denominata "Determinazione della tariffa rifiuti puntuale corrispettiva – anno 2024";

- la deliberazione consiliare n. 23 del 24.06.2025 denominata "Approvazione delle tariffe relative alla TARIC puntuale anno 2025";

PRESO ATTO che:

- l'Assemblea Regionale d'Ambito di AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), ha approvato, con deliberazione n. 8 del 09.04.2025, l'integrazione dei PEF 2024 per i singoli Comuni serviti da A&T2000 S.p.A., finalizzata al riequilibrio economico-finanziario del Gestore;

- l'Assemblea Regionale d'Ambito di AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), ha validato, con deliberazione n. 9 del 09.04.2025, i PEF 2025 per i singoli Comuni serviti da A&T2000 S.p.A.;

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 dd. 09/04/2025 con cui l'Assemblea Regionale d'Ambito di AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti) ha approvato l'integrazione dei PEF 2024 per i singoli Comuni serviti da A&T2000 S.p.A., finalizzata al riequilibrio economico-finanziario del Gestore;

VISTA la comunicazione del 04.04.2025 da parte di A&T 2000 Spa di riepilogo dell'importo di competenza 2024 che sarà recuperato dalle utenze nelle annualità 2026, 2027 e 2028, come derivante dal procedimento di riequilibrio dei PEF 2024 e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, somma che per Gemona del Friuli era pari a € 46.746,00;

RICHIAMATA la comunicazione prot. 1118 dd. 05/03/2026 con cui il Gestore ha comunicato l'uso del maggior fatturato registrato nel 2025 in abbattimento della quota di riequilibrio del Comune di Gemona Del Friuli, rivedendo il conguaglio nell'importo di € 18.545,00;

ATTESO che, per quanto sopra richiamato, la quota annuale di riequilibrio 2024 è ricalcolata in € 6.181,67;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopracitata deliberazione di ARERA, l'Assemblea Regionale d'Ambito di AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), ha validato, con deliberazione n. 21 dd. 30/06/2026, i PEF 2026 per i singoli Comuni serviti da A&T2000 S.p.A. e il PEF aggregato 2026 per il sotto ambito dei Comuni TARIC;

ATTESO che il PEF per l'anno 2026, relativo alla gestione del Comune di Gemona Del Friuli, è elaborato da AUSIR fissando il parametro del limite alla crescita tariffaria al 1,31% rispetto al PEF dell'anno precedente, comprendendo la quota parte del riequilibrio 2024 validata;

PRESO ATTO che l'importo globale di riferimento per l'articolazione tariffaria 2026 è ricalcolato in € 1.513.346,67;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Ritenuto di avvalersi della possibilità di scostamento citata e di ridurre del 30% il coefficiente k per le categorie 22, 24 e 27 delle utenze non domestiche;

Dato atto che la ripartizione eseguita determina una percentuale di costi a carico delle utenze domestiche pari al 58% e una percentuale a carico delle utenze non domestiche del 42%;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che

prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- la Legge 199/2025 articolo 1 comma 677 ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio»;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i*

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la deliberazione dell'ARERA n.133/2025/R/RIF del 01/04/2025 “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24” ha stabilito che dall'anno 2025 è istituita la componente perequativa UR3 nel settore dei rifiuti urbani espressa in euro/utenza e quantificata in €. 6,00 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;
- la deliberazione dell'Autorità n. 355/2025/R/RIF del 29.07.2025 “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57 del DL 124/19 e del DPCM21.01.2025 n. 24;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 24 del 21 gennaio 2025 che approva il “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico – sociali disagiate” con il quale entra in vigore il bonus sociale rifiuti previsti dall'art. 52-bis, comma 2, del DL 14/2019, che viene finalizzato con l'introduzione della componente perequativa UR3 a carico delle utenze domestiche e non domestiche: il bonus si applica dal 01 gennaio 2025;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del settore tributi finanza;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

con voti espressi nelle forme di legge:

FAVOREVOLI: 12

ASTENUTI: 4 (Patat Mariolina, Londero Cristina, Cereghini Sandro, Boezio Renzo)

CONTRARI: nessuno

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto dei piani economico-finanziari 2026-2029 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani validati dall'Assemblea regionale d'Ambito con deliberazione n. 21 del 30.06.2026;
- 3) di ridurre del 30% il coefficiente k per le categorie 22, 24 e 27 delle utenze non domestiche;
- 4) di approvare la mappa tariffaria per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva relativa all'anno 2026, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di approvare l'allegato prospetto delle riduzioni concedibili;
- 6) di approvare l'allegato prezzario dedicato alle manifestazioni e ai servizi ausiliari, che si considerano applicabili ed estensibili per servizi analoghi richiesti dalle utenze;
- 7) di dare atto che alle tariffe TARIC devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e protezione ambientale determinato dalla Regione nella misura del 4%;
 - le componenti perequative UR1, UR2, UR 3 pari a € 0,10, € 0,15 ed € 6,00 ad utenza per anno;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 9) di trasmettere la presente deliberazione all'AUSIR ai sensi dell'art. 7 della delibera ARERA n. 363/2021.

Inoltre, con separata votazione e con voti espressi nelle forme di legge:

FAVOREVOLI: 12

ASTENUTI: 4 (Patat Mariolina, Londero Cristina, Cereghini Sandro, Boezio Renzo)

CONTRARI: nessuno

la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da CRISTIANA MAINARDIS in data 24 luglio 2026.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da CRISTIANA MAINARDIS in data 24 luglio 2026.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Revelant Roberto

Il Segretario
F.to Michelizza Sandro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 04/08/2026 al 18/08/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Gemona del Friuli, 04/08/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
Giovanni Forgiarini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Gemona del Friuli, 04/08/2026

Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Forgiarini